

Bruxelles, 4 marzo 2026
(OR. en)

5291/25

Fascicolo interistituzionale:
2024/0101(NLE)

AELE 4
AND 3
SM 3
MI 16

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo che istituisce un'associazione
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino,
ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), l'articolo 218, paragrafo 7, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2026/...²⁺, l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra è stato firmato il ..., con riserva della sua conclusione a una data successiva ("accordo di associazione").
- (2) L'accordo di associazione prevede la partecipazione di Andorra e San Marino al mercato interno dell'Unione e alle relative politiche orizzontali e di accompagnamento, sostituendo nel contempo l'attuale unione doganale tra l'Unione e ciascuno di tali paesi. L'accordo di associazione comprende altresì un quadro per un'eventuale cooperazione al di fuori delle quattro libertà in settori di cooperazione quali la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'istruzione, la formazione e la gioventù, la politica sociale, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la cultura e la politica regionale.
- (3) Per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno dell'Unione, l'accordo di associazione prevede un allineamento normativo dinamico. L'accordo di associazione comprende inoltre disposizioni che istituiscono un meccanismo di risoluzione delle controversie nel cui ambito la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo di associazione.

² Decisione (UE) 2026/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra (GU L, ..., ELI: ...).

⁺ GU: inserire nel testo il numero e la data della decisione di cui al documento ST 5290/25 e completare la nota a piè di pagina corrispondente.

- (4) Si tiene conto della situazione di Andorra e San Marino quali paesi di piccole dimensioni territoriali, conformemente alla dichiarazione n. 3 relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea allegata al trattato sull'Unione europea ("TUE") e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Ciò si rispecchia in una serie di adeguamenti delle disposizioni degli atti giuridici dell'Unione elencati negli allegati dell'accordo di associazione, nonché in diversi periodi transitori per l'attuazione e l'applicazione di parti dell'*acquis* dell'Unione.
- (5) Il protocollo quadro 3 sui servizi finanziari allegato all'accordo di associazione ("protocollo quadro 3") consente un accesso scaglionato al mercato interno dei servizi finanziari dell'Unione, in base al quale Andorra e San Marino possono decidere di non chiedere l'accesso all'intero mercato interno dei servizi finanziari dell'Unione. Tale possibilità non dovrebbe durare più di 15 anni dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione.

- (6) Alla luce delle specificità di Andorra e San Marino e delle relative norme e disposizioni specifiche introdotte per garantire un'integrazione ordinata e corretta del mercato, è necessario subordinare l'accesso al mercato nel settore dei servizi finanziari a garanzie specifiche in aggiunta alle garanzie che disciplinano le relazioni tra gli Stati membri nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni relative alla prestazione locale di servizi ad Andorra e a San Marino e ai poteri di emergenza dell'Autorità bancaria europea (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ o dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ ("autorità europee di vigilanza").

³ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU UE L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

⁴ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU UE L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj>).

⁵ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU UE L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

⁶ Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU UE L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>).

- (7) L'accesso al mercato interno dei servizi finanziari dell'Unione dovrebbe pertanto dipendere da una valutazione globale della piena ed efficace attuazione dell'*acquis* dell'Unione nel settore finanziario e della solidità del quadro normativo e di vigilanza di Andorra e San Marino e richiederà l'adozione, da parte della Commissione, di una raccomandazione positiva che attesti che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie stabilite nell'accordo di associazione, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di vigilanza competenti e del Comitato di risoluzione unico. Le autorità europee di vigilanza competenti e il Comitato di risoluzione unico dovrebbero effettuare una valutazione globale del settore finanziario di Andorra e San Marino sotto la supervisione della Commissione, in linea con il protocollo quadro 3 e seguendo la procedura stabilita nella presente decisione per quanto riguarda la definizione dei criteri di valutazione dell'infrastruttura di vigilanza e della metodologia per tale valutazione.
- (8) La conclusione dell'accordo di associazione a nome dell'Unione non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l'Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall'accordo di associazione che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall'Unione.

- (9) È opportuno definire le condizioni specifiche della rappresentanza dell'Unione nel comitato di associazione, nei comitati misti e negli altri organi istituiti dall'accordo di associazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, spetta alla Commissione rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione europea conformemente ai trattati.
- (10) È opportuno, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, definire le condizioni specifiche per la decisione in merito alle posizioni da adottare a nome dell'Unione nei comitati misti istituiti dall'accordo di associazione, al fine di garantire che gli atti giuridici adottati dall'Unione nei settori contemplati dall'accordo di associazione siano integrati nell'accordo di associazione quanto prima dopo l'adozione e la trasmissione ad Andorra e a San Marino onde assicurarne, per quanto possibile, l'applicazione simultanea nell'Unione e ad Andorra e a San Marino.
- (11) È altresì opportuno autorizzare la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, ad approvare a nome dell'Unione talune modifiche dell'accordo di associazione che devono essere adottate mediante una procedura semplificata o da un organo istituito dall'accordo di associazione in conformità delle disposizioni del medesimo. Le altre decisioni che devono essere adottate da un organo istituito dall'accordo di associazione, quando tale organo è chiamato ad adottare atti che hanno effetti giuridici, dovrebbero essere approvate a nome dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

- (12) Al fine di consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all'accordo di associazione, è opportuno che la Commissione adotti, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo di associazione, misure compensative per l'errata applicazione dell'accordo di associazione, misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura regionale causate dall'applicazione dell'accordo di associazione o misure di riequilibrio, misure di salvaguardia in caso di attentati terroristici o di calamità naturali o catastrofi provocate dall'uomo che colpiscano l'Unione o misure di riequilibrio, misure di salvaguardia relative al tabacco e misure di riequilibrio, compresa la sospensione dell'applicazione delle misure doganali di sicurezza. In tale contesto, i diritti del Consiglio dovrebbero essere salvaguardati in tale contesto mediante una procedura di consultazione.
- (13) È opportuno approvare l'accordo di associazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra^{7*}.

Articolo 2

1. La Commissione rappresenta l'Unione in sede di comitato di associazione, di comitati misti, del sottocomitato per la cooperazione doganale, di sottocomitati per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie e fitosanitarie, di sottocomitati per i servizi finanziari e di sottocomitati per le statistiche, nonché in altri sottocomitati e gruppi di lavoro aggiuntivi istituiti a norma dell'articolo 76, paragrafo 8, dell'accordo di associazione.
2. Quando rappresenta l'Unione negli organi istituiti dall'accordo di associazione, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio in merito alle discussioni e all'esito delle riunioni e agli atti adottati nel corso di tali riunioni. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.

⁷ Il testo dell'accordo è pubblicato in ... [inserire il riferimento GU].

* La data di entrata in vigore dell'accordo di associazione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

1. Quando presenta al Consiglio una proposta che, a suo avviso, rientra in un settore disciplinato dall'accordo di associazione, la Commissione indica che, dopo l'adozione, l'applicazione dell'atto giuridico dell'Unione derivante da tale proposta deve essere estesa ad Andorra e a San Marino.
2. Le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di comitati misti istituiti dall'articolo 76 dell'accordo di associazione per quanto riguarda le decisioni di tali comitati misti che si limitano a estendere l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione ad Andorra e a San Marino, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari, sono adottate dalla Commissione.
3. Per quanto riguarda le decisioni dei comitati misti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che hanno effetti giuridici diversi da quelli di cui a tale paragrafo, le posizioni da adottare a nome dell'Unione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Articolo 4

1. Per stabilire i criteri di valutazione dell'infrastruttura di vigilanza e la metodologia per tale valutazione di cui all'articolo 10 del protocollo quadro 3, si applica la procedura di cui al presente articolo.

2. Le autorità europee di vigilanza trasmettono alla Commissione il progetto di criteri di valutazione e il progetto di metodologia.
3. La Commissione adotta un parere sul progetto di criteri di valutazione dell'infrastruttura di vigilanza e sul progetto di metodologia per effettuare tale valutazione e lo trasmette per informazione alle autorità europee di vigilanza e al Consiglio.
4. I criteri e la metodologia di cui al paragrafo 1 tengono nella massima considerazione il parere adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 3. Qualora si discostino in modo sostanziale dal parere della Commissione, comprese le raccomandazioni ivi contenute, le autorità europee di vigilanza forniscono alla Commissione una spiegazione circostanziata.

Articolo 5

Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 15 del protocollo quadro 3, le autorità europee di vigilanza informano la Commissione, che a sua volta informa il Consiglio.

Articolo 6

1. Qualsiasi decisione dell'Unione di adottare le seguenti misure è presa dalla Commissione conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo di associazione:
 - a) misure compensative per l'applicazione errata dell'accordo di associazione al fine di correggere gli squilibri, a norma dell'articolo 90, paragrafo 7, dell'accordo di associazione;
 - b) misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura regionale causate dall'applicazione dell'accordo di associazione e che rischiano di persistere o misure di riequilibrio, a norma dell'articolo 97 dell'accordo di associazione;
 - c) misure di salvaguardia in caso di attentato terroristico o di catastrofe naturale o provocata dall'uomo che colpisca l'Unione o misure di riequilibrio, a norma dell'articolo 98 dell'accordo di associazione;
 - d) misure di salvaguardia relative al tabacco a norma dell'articolo 12 del protocollo di Andorra;
 - e) misure di riequilibrio, compresa la sospensione dell'applicazione delle misure doganali di sicurezza, a norma dell'articolo 24 del protocollo di Andorra.

2. Ove intenda adottare misure di cui al paragrafo 1, la Commissione fornisce tempestivamente al Consiglio informazioni sufficienti, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
